

ES 2014



12644 14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Assistenza
obbligatoria
- Reddito di
cittadinanza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 14395/2013

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. LUIGI PICCIALLI - Rel. Pres. Sezione -
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -

Cron. *12644*

Rep. *C.U.*

Ud. 13/05/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14395-2013 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della
 Giunta regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata
 in ROMA, VIA POLI 29, presso l'Ufficio di
 rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e
 difesa dagli avvocati D'ELIA MARIA, GRANDE CORRADO,
 MANDATO GRAZIELLA, per delega a margine del ricorso;

2014

251

- **ricorrente** -

contro

CAPUANO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPUANO GIANCARLO, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

COMUNE DI FRATTAMINORE;

- **intimato** -


avverso la sentenza n. 7114/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2014 dal Presidente Dott. LUIGI PICCIALLI;

uditi gli avvocati Maria D'ELIA, Giancarlo CAPUANO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18.3.2011 Antonio Capuano adì, nei confronti del Comune di Frattaminore e della Regione Campania, il Tribunale di Napoli, in funzioni di Giudice del Lavoro, al fine di conseguire la prestazione assistenziale denominata "reddito di cittadinanza", istituita con la legge regionale n. 2 del 2004, che lamentava aver vanamente richiesto, pur essendo in possesso dei prescritti requisiti, per le annualità 2005 e 2006. La mancata erogazione era derivata dalla delibera regionale n. 705 del 2005, con la quale era stata disposta l'attribuzione della somma mensile di € 350 soltanto a quei nuclei familiari collocati utilmente in graduatoria fino all'esaurimento dei fondi al riguardo stanziati, che invece, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere ripartiti in egual misura tra tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge regionale.

Nella contumacia del Comune suddetto e nella resistenza della Regione, il giudice adito, affermata la propria giurisdizione, che l'amministrazione aveva eccepito insussistente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune intimato (in quanto ente operante a livello locale per conto della Regione, senza alcuna autonomia gestionale), rigettava tuttavia la domanda, rilevando che la sopravvenuta legge regionale n. 4 del 15.3.2011 (facente seguito all'abrogazione del beneficio disposta con l'art. 19 co.2 della legge n. 16 del 7.12.2010), subordinando l'erogazione del beneficio all'utile collocamento in ciascuna graduatoria territoriale, secondo le modalità già definite dal regolamento di attuazione n. 1 del 2004, aveva fornito l'interpretazione autentica della normativa precedente nel senso, sostenuto dalla Regione, dell'attribuibilità del reddito in questione, nella misura sopra indicata, ad un numero limitato di richiedenti, in possesso dei requisiti, nell'ambito dello stanziamento complessivo. Avverso tale sentenza l'assistito proponeva appello, cui resisteva la Regione, che a sua volta proponeva impugnazione incidentale sulla questione di giurisdizione, mentre non si costituiva



l'intimato Comune, il cui difetto di legittimazione passiva non aveva formato oggetto di gravame.

All'esito del giudizio di secondo grado, con sentenza dei 19/29 novembre 2012 la Corte d'Appello di Napoli, sez. lavoro, in accoglimento del gravame principale e disatteso l'incidentale, condannava la Regione Campania a corrispondere all'istante la somma di complessivi € 1726,78, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali decorrenti dalla maturazione del credito fino al saldo, compensando le spese del doppio grado.

La decisione, richiamando il principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18480 del 2010, riteneva appartenente al giudice ordinario, in funzioni di giudice del lavoro, la controversia, in quanto attinente ad una prestazione di carattere assistenziale dovuta, a titolo di diritto soggettivo, a ciascun richiedente, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 2/2004, che ponendo soltanto un limite massimo di € 350,00, non aveva subordinato, come aveva successivamente ritenuto l'amministrazione con atti di rango subordinato, la fruizione alla posizione in graduatoria degli istanti; da tanto conseguiva che la complessiva somma di cui allo stanziamento avrebbe dovuto essere ripartita in quote uguali tra tutti gli istanti aventi i relativi requisiti. La corte territoriale, a tal riguardo, negava efficacia retroattiva alla legge regionale n. 4 del 2011, richiamante il regolamento n. 1 del 2004, sia in considerazione della ravvisata insussistenza di esigenze interpretative, attese la chiarezza del contenuto della legge del 2004 istitutiva del beneficio e del citato intervento chiarificatore di queste S.U., sia alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che anche alla luce della giurisprudenza della CEDU, avrebbe comportato l'impossibilità di incidere retroattivamente sulle posizioni soggettive degli assistiti, in assenza di preminenti esigenze di pubblico interesse (posto che l'interpretazione accolta, non incidente sullo stanziamento di bilancio, non avrebbe comunque comportato aggravii finanziari per l'ente erogante), rispetto a quelle di contrasto alla emarginazione ed alla povertà perseguite con la legge originaria.



Avverso detta sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito il Capuano con rituale controricorso.

Il Comune di Frattaminore anche in questa sede si è disinteressato del giudizio.

Il processo è stato assegnato a queste Sezioni Unite in ragione della questione di giurisdizione riproposta con il primo motivo.

Le parti costituite hanno,infine,depositato rispettive memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con il primo motivo la Regione Campania denuncia,ai sensi dell'art. 360 n. 1 c.p.c.,difetto di giurisdizione del giudice ordinario,essenzialmente censurando l'affermazione,contenuta nella sentenza impugnata,secondo cui la prestazione in questione spetterebbe, a titolo di diritto soggettivo,a ciascuno degli istanti in possesso dei requisiti,dei quali l'amministrazione sarebbe tenuta al mero riscontro,con la conseguenza di dover ripartire lo stanziamento di bilanci^Arelativo,senza alcuna discrezionalità.

Al riguardo si sostiene che tale argomentazione,inutilmente dilungandosi sulla illegittimità della deliberazione n. 205 del 2005 (non oggetto di motivi di appello),deriverebbe dalla erronea premessa secondo cui il Regolamento n. 1 del 4.6. 2004 non confermerebbe la tesi sostenuta dalla Regione,mentre in realtà proprio tale regolamento era stato in proposito disapplicato da queste S.U. nella sentenza n. 18840 del 2010 in quanto ritenuto in contrasto con la legge regionale n. 2 del 19.2.2004. Si obietta tuttavia al riguardo che tale regolamento legittimamente avrebbe disposto la formazione di una graduatoria degli aventi diritto,in relazione alle risorse stanzi^Ate,considerato che con l'art. 3 co. 3 della citata legge regionale istitutiva era stato previsto che la Regione *"approva con apposito regolamento le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato...ai fini della individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili"*. Da tale norma,in particolare dalla relazione con



le risorse disponibili, si desumerebbe la possibilità di non erogare a tutti i nuclei familiari, in possesso dei requisiti, il reddito di cittadinanza e, pertanto, di demandare al regolamento la disciplina di dettaglio, con la conseguenza che soltanto all'esito dell'inserimento nella graduatoria in posizione utile, in relazione alla capienza dello stanziamento, sorgerebbe il diritto all'erogazione del beneficio, di natura "sociale" e di competenza regionale, mentre prima vi sarebbe soltanto un interesse legittimo, correlato al potere della P.A. di valutare comparativamente gli interessi pubblici e quelli privati in questione, con apprezzamento discrezionale sull'*an, quid e quomodo* dell'erogazione.

Il motivo è infondato, alla luce del principio, costantemente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione va individuata sulla base del *petitum* c.d. "sostanziale" (v. tra le tante nn. 15323/10, 20902/11); in particolare è stato ribadito che *"la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito"* (v. ord. n. 19600 del 12.11.2012, conf. n. 1323/78).

Sulla scorta di tale principio è sufficiente rilevare che l'attore aveva sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti, indicati dalla legge regionale n. 2 del 2004, ai fini del conseguimento di una prestazione assistenziale, la cui obbligatorietà, anche avallata dall'interpretazione di tale normativa fornita da queste Sezioni Unite con sentenza n. 18840 del 2010, si assumeva che non avrebbe potuto essere eliminata dalla successiva norma interpretativa del 2011. Conseguentemente, l'eccezione sollevata dalla convenuta amministrazione, secondo cui tale diritto non sussisteva, dipendendo la concreta erogabilità del "reddito di cittadinanza" dal collocamento dell'istante in posizione utile nella relativa graduatoria (alla ritenuta stregua sia dell'originaria norma regionale, come integrata dal



regolamento attuativo n. 1 del 4.6.2004 ,sia,e comunque, della sopravvenuta interpretazione autentica fornita dalla citata legge del 2011),non avrebbe potuto spostare la cognizione della controversia dal giudice ordinario, adito con domanda di accertamento della sussistenza di una obbligazione pecuniaria *ex lege*,con conseguente richiesta di condanna al relativo pagamento della amministrazione ritenuta debitrice,a quello amministrativo,non essendo stata dall'istante impugnati gli atti di formazione della graduatoria in questione e di valutazione discrezionale della propria posizione,ma,più radicalmente,sostenuto che,in cospetto dei (non contestati) requisiti indicati dagli art. 2 co.1 e 3 l.reg.n. 2/2004 (in particolare,residenza nella Regione Campania da almeno sessanta mesi e reddito annuo inferiore a cinquemila euro) la spettanza in questione avrebbe trovato la sua fonte diretta ed ineludibile nell'originario dettato normativo.

In tale contesto,l'eccepita subordinazione della reclamata prestazione alla posizione in graduatoria del petente ed alla capienza dello stanziamento, tali da non consentire nella specie la fruizione di quel beneficio (che sia la legge originaria,sia il regolamento, qualificavano "diritto"),si risolveva nella confutazione della fondatezza in concreto della pretesa fatta valere dall'attore,inidonea a sottrarre la cognizione della causa all'adito giudice ordinario,il quale ben avrebbe potuto accertare,nell'ambito dei ben noti poteri di valutazione incidentale derivanti dai tuttora vigenti principi fondamentali di riparto giurisdizionale risalenti alla legge n. 2248/1865 all. E, artt. 4 e 5, la legittimità o meno degli atti amministrativi, in virtù dei quali tale assunto diritto era stato nella specie negato.

§2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale,della legge regionale della Campania n. 2 del 2004,come interpretata con l'art. 1 co. 208 della legge regionale n. 4 del 2011,e del regolamento n. 1 del Consiglio Regionale della Campania.




Si sostiene, in contrasto con quanto al riguardo ritenuto dalla Corte partenopea, la natura interpretativa della norma contenuta nella legge n. 4 del 2011, che richiamando il regolamento n. 1 del 2004 e così conferendo, *in parte qua*, rango normativo primario allo stesso, avrebbe in ogni caso chiarito e ribadito, senza possibilità di deroga da parte del giudice - se non denunciandone l'eventuale illegittimità costituzionale - l'effettiva portata della originaria norma della legge regionale n. 2 del 2004, nel senso, fatto chiaro dal tenore letterale della stessa, secondo cui il beneficio avrebbe dovuto essere erogato soltanto ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie d'ambito, fino all'esaurimento delle risorse.

Si soggiunge che la contraria tesi recepita dalla Corte di merito, con l'eccessiva parcellizzazione delle prestazioni assistenziali, avrebbe finito con il vanificarne, in contrasto con gli stessi principi ispiratori dell'istituzione, l'effettiva utilità, per l'irrisorio importo che sarebbe così spettato a ciascun richiedente.

Si osserva infine, con riferimento alla necessità ex art. 117 Cost. del rispetto degli obblighi internazionali, che anche a voler considerare retroattivo l'intervento normativo regionale del 2011, lo stesso avrebbe dovuto considerarsi legittimo, pur tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale e di quella di Strasburgo, ai sensi dell'art. 6 della CEDU, attese le esigenze di ristabilire una delle possibili direzioni dell'intenzione del legislatore ponendo rimedio ad una formulazione inizialmente ambigua, di non vanificare diritti sorti ed acquisiti, sulla base della legge come interpretata, dai soggetti che hanno già beneficiato dell'erogazione, esponendoli ad una ripetizione d'indebito, della rispondenza soltanto della sostenuta interpretazione alle effettive finalità di attenuazione dello stato di bisogno e di miglioramento della qualità di vita dei beneficiari.

Il motivo è fondato.

Il mutamento del quadro normativo, rispetto a quello esaminato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 18840/2010, induce a rivedere la questione della misura, se fissa o variabile, del



“reddito di cittadinanza”,tenendo conto del sopravvenuto intervento di interpretazione autentica contenuto nell’art. 1,co. 208,della legge regionale n. 4 del 15.3.2011,secondo cui “*gli articoli 2 e 3,comma 1,della legge regionale 19 febbraio 2004,n. 2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza) si interpretano nel senso che il reddito di cittadinanza è corrisposto ai soggetti utilmente collocati in ciascuna graduatoria d’ambito,secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione 4 giugno 2004 n. 1,fino all’esaurimento delle risorse disponibili assegnate al relativo ambito*”.

Da tale *ius superveniens* non può prescindersi,come ha invece ritenuto il giudice di secondo grado,considerandolo (e svalutandolo) alla stregua di atto illegittimo o comunque privo di alcuna giustificabile funzione ermeneutica,tenuto conto della natura normativa, di rango primario (ancorchè regionale),rivestito dalla disposizione,come tale non disapplicabile incidentalmente (come invece sarebbe stato possibile se si fosse trattato di un semplice atto amministrativo) dal giudice,tenuto invece a conformarvisi,salvo il rilievo di eventuali profili di incostituzionalità,che avrebbero semmai comportato la necessità – nella specie non sussistente, per quanto si dirà di seguito – di sospendere il giudizio e rimettere la questione al Giudice delle Leggi.

E’ appena il caso,a tal riguardo,di precisare che la preesistenza,a tale intervento legislativo,di una pronunzia giurisprudenziale,ancorchè autorevole,quale quella costituita dalla sentenza in precedenza citata di queste S.U. (che tra le possibili opzioni ermeneutiche consentite dalle controverse disposizioni del 2004,aveva prescelto quella della frazionabilità senza limiti, fra tutti gli istanti legittimati,degli stanziamenti assegnati a ciascun ambito territoriale),non avrebbe potuto autorizzare a conferire,tra le due interpretazioni,quella giurisprudenziale e quella legislativa,preminenza alla prima,non solo per l’assenza di carattere normativo ascrivibile alla stessa,ma anche e soprattutto per la considerazione che,in quanto emessa *legibus sic stantibus*,la soluzione adottata sarebbe comunque rimasta superata da quella,di



natura “autentica”,proveniente dalla stessa fonte legislativa,vale a dire da quella autorità che, avendo a suo tempo emesso le disposizioni in questione,era quella naturalmente ed istituzionalmente preposta a chiarirne la relativa portata..

Inaccettabile è,pertanto,l’assoluta svalutazione di tale intervento normativo,ritenuto *tamquam non esset*, nella quale è incorso (proponendo una “interpretazione” totalmente vanificatrice di una norma che,a sua volta, era espressamente finalizzata,nella dichiarata intenzione del legislatore regionale,ad interpretarne un’altra precedente dallo stesso emessa) il giudice di merito,laddove, fornendo una lettura della sopravvenuta disposizione, tale da svuotarne del tutto la portata precettiva,neppure ha tenuto conto della generale regola ermeneutica c.d. “di conservazione degli atti”,espressamente codificata dall’art.1367 c.c. cod. civ. in materia contrattuale,ma da ritenersi operante,in quanto espressione di un sovraordinato principio generale insito nel sistema, anche e soprattutto in tema di interpretazione della legge, sulla scorta della quale,tra le diverse accezioni possibili di una disposizione (normativa, amministrativa o negoziale),deve propendersi per quella secondo cui la stessa potrebbe aver qualche effetto,anziché nessuno.

In un contesto nel quale l’originario complesso di disposizioni contenuto nella legge regionale n. 2 del 2004 e nel suo regolamento di attuazione dava adito a ragionevoli dubbi interpretativi (laddove la predeterminazione dei trecentocinquanta euro mensili avrebbe potuto intendersi sia quale misura massima del “reddito di cittadinanza” erogabile,sulla scorta di successivi atti dell’amministrazione,fissandone,di volta in volta, l’importo in ciascun esercizio,ai soggetti risultanti più bisognosi, tra quelli in possesso dei prescritti requisiti minimali di accesso al beneficio,sia quale tetto massimo di una provvidenza variabile, senza limiti minimi,dovuta a tutti gli istanti legittimati) insindacabile deve ritenersi la scelta della Regione Campania di adottare una soluzione che,chiarendo la portata del precedente e controverso quadro normativo,ha ritenuto di prescegliere quella ritenuta più

idonea a conferire effettività e consistenza economica all'erogazione in questione, confermando la funzione di quella "graduatoria" (non mero elenco) d'ambito, indicata nell'art. 5, co. 3 del regolamento di attuazione n.1 del 2004, che altrimenti non avrebbe avuto alcun senso.

Né, a svalutare tale intervento, può valere la considerazione del giudice di merito, secondo cui lo stesso, facendo seguito alla soppressione del beneficio (che la legge originaria aveva istituito in via "sperimentale" e che altre successive avevano prorogato e finanziato fino al 2010), attuata con l'art. 19 co. 2 della legge regionale 7.12.2010 n. 16, avrebbe finito con richiamare in vita un regolamento, quello sopra citato, già abrogato unitamente alla legge n.2/2004, considerata la natura recettizia dell'operato rinvio, con il quale tale atto di normazione secondaria, peraltro ancora applicabile (al pari della legge cui lo stesso aveva dato attuazione) ai rapporti pendenti, già costituente un significativo indice della *mens legis* (siccome adottato dallo stesso Consiglio Regionale a pochi mesi di distanza dall'emanazione della legge istitutiva), è stato definitivamente inserito nel tessuto normativo primario, chiarendone la relativa portata, nei plausibili termini in precedenza esposti.

Tale finalità sottrae l'intervento in questione ad ogni profilo di censura, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione al principio generale di ragionevolezza, così come desumibile dalla corrente giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, avendo lo stesso fornito una delle possibili interpretazioni della precedente norma, di significato ambiguo ed obiettivamente controvertibile.

Né si evidenziano profili di illegittimità costituzionale, in relazione all'obbligo ex art. 117, co. I, Cost., di osservanza delle norme sovranazionali, con riferimento sia all'art. 6, par. 1, della CEDU, sia alla normativa comunitaria, segnatamente all'art. 34, co. 3, della c.d. "Carta di Nizza" (che a seguito del Trattato di Lisbona è stata recepita nel tessuto normativo fondativo dell'Unione Europea), secondo cui *"al fine di lottare contro l'esclusione sociale e*



la povertà, l'unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale ...a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti ,secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali?".

Sotto quest'ultimo profilo, è agevole osservare come la norma, lasciando un largo margine discrezionale agli stati aderenti, non preveda direttamente quali siano i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in questione.

Da tanto consegue che una disposizione come quella in esame, che dopo l'istituzione del beneficio non lo ha del tutto abolito (come invece avvenuto con l'art. 19 co.2 della legge regionale n.16 del 2010), provvedendo soltanto a chiarirne la portata applicativa, per il periodo in cui era stato in vigore, peraltro "in via sperimentale", non contrasta con il principio ispiratore di tale adozione, mirando soltanto a conferire, nell'esercizio dei sopra evidenziati ampi spazi discrezionali conferiti dalla norma sovranazionale, chiarezza ed effettività (con l'attribuzione di una somma mensile di una certa consistenza) alla provvidenza economica, nel senso di adottare un criterio di maggiore aderenza agli intenti perseguiti, consistenti nell'individuare, nell'ambito delle varie comunità locali e sulla scorta di quelle "graduatorie" previste dall'art. 5 co. 4 del regolamento attuativo, i nuclei familiari più bisognosi tra quelli in possesso dei requisiti di accesso al beneficio, così utilizzando fino all'esaurimento i relativi (e necessariamente limitati) stanziamenti destinati ai rispettivi ambiti territoriali, anziché provvedere ad una ripartizione eccessivamente parcellizzante delle relative risorse finanziarie, tale da degradare le erogazioni a livelli di mera beneficenza.

Le suesposte evidenziate finalità dell'intervento d'interpretazione autentica e la necessità della relativa adozione comportano anche l'insussistenza di alcun contrasto con l'art. 6 della CEDU, dovendo escludersi che lo stesso abbia concretato un'ingiustificata interferenza nell'amministrazione della giustizia, alla luce giurisprudenza del Giudice delle Leggi, che queste Sezioni Unite condividono, secondo cui, lasciando la normativa sovranazionale un



marginale discrezionale di apprezzamento al legislatore nazionale, gli effetti sostanzialmente retroattivi (fatti salvi, ovviamente, i rapporti già definiti) della norma interpretativa risultano legittimi allorquando siano giustificati dall'attribuita preminenza ad altri interessi costituzionalmente protetti (v. Sent. n. 264 del 2012), come sono quelli, nella specie perseguiti, di conferire concretezza ed efficienza agli interventi assistenziali (in funzione della concreta rimozione degli "ostacoli di ordine economico e sociale" di cui all'art. 3 co. 2 Cost.), tuttavia necessariamente limitati nella loro consistenza complessiva dalle ineludibili esigenze di bilancio dell'ente erogatore, condizionanti il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.). Tali esigenze risultano ancor più evidenti in un contesto nel quale la Regione, avendo a suo tempo esaurito tutte le precedenti risorse (seguendo il criterio dell'attribuzione della somma di € 350,00 ai soli nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie dei relativi ambiti territoriali), non sarebbe stata più in grado di far fronte alle numerosissime istanze dei rimanenti, il cui accoglimento (secondo il diverso criterio della ripartizione tra tutti i richiedenti legittimati) sarebbe peraltro risultato pressoché irrilevante agli effetti dell'attenuazione dello stato di bisogno degli interessati.

§ 3. La fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta, conseguentemente, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l'appello dell'attore, ^{ha} accolto la domanda, cui il primo giudice aveva correttamente dato risposta negativa.

Non necessitando la controversia di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide direttamente nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., confermando tale reiezione.

§ 4. Eccezionali ragioni di equità ex art. 92 co. 2 c.p.c., derivanti dalla obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate e, soprattutto, dall'esistenza di una precedente decisione di queste Sezioni Unite, la n.18840 del 2010 sulla quale la parte attrice faceva affidamento, il cui principio è stato necessario rivedere, a seguito della sopravvenuta citata




legge regionale di interpretazione autentica, comportano, infine, la compensazione integrale delle spese dell'intero processo, sia dei gradi di merito, sia del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda, dichiarando totalmente compensate le spese dell'intero processo.

Così deciso a sezioni unite il 13 maggio 2014.

Il relatore estensore.



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. - 15 GIU. 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI